

BOZZA VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 del mese di Febbraio alle ore 11.15 presso gli Uffici di Ancona Via Mamiani 76, si è tenuto un incontro tra la M. & P. Mobilità & Parcheggi Spa (di seguito "Società"), la RSU della predetta Società e le rispettive OO.SS. FISASCAT/CISL e FILCAMS/CGIL.

Sono presenti:

Per la Società: Erminio Copparo.

Per la RSU: Mirco Sturari, Stefano Carloni, Marco Santarelli

Per le OO.SS.: Paterna Giorgio, Paialunga Marco.

All'esito della discussione, le parti hanno convenuto e stipulato quanto segue:

PREMESSA

- Il d.lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione;
- il D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 con modificazioni, ridefinendo la normativa in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione, ha confermato il ruolo della contrattazione collettiva;
- l'art. 23 D.lgs. 81/2015, stabilisce che *"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5"*;
- l'art. 31 co. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che *"Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5"*;
- l'art. 63 del CCNL del Terziario Confcommercio, applicato dalla M. & P. Mobilità & Parcheggi Spa al proprio personale dipendente, stabilisce che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69-bis del presente c.c.n.l.;
- l'art. 65 del CCNL del Terziario Confcommercio prevede che *"Fermo restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà*



1



superare il 15% annuo dell'organico da tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto”;

- l'art. 66 del CCNL del Terziario Confcommercio prevede che le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto agli articoli 63, commi 2, 3, 65, commi 2 e 3 e all'art 69-bis contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione;
- l'art.23 co 3 del D.Lgs. 81/2015 prevede che il limite percentuale ex art. 23 co.2 non si applica “ai lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale”;
- per far fronte alle specifiche necessità della Società, è necessario derogare ai limiti percentuali previsti dalla legge e dal CCNL, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, nonché di somministrazione a termine;

CONSIDERATO CHE

- l'Azienda ha sottoscritto in data 24 gennaio 2020 un contratto con il Comune di Ancona per la gestione dei servizi logistici integrati e di promozione culturale collegati alla struttura della Mole Vanvitelliana;
- Il Comune ha manifestato con atti la sua intenzione di affidare ad M&P la gestione dei servizi cimiteriali del Comune stesso, servizi attualmente in capo ad Anocnambiente spa.
- Che la gestione di servizi pubblici non può essere interrotta e messa in difficoltà dai tempi, lunghi e non sempre predeterminabili, di una selezione di personale con relativo inserimento in azienda.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Per quanto riguarda il limite percentuale di utilizzo di somministrati a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dall'art. 65 del CCNL, la percentuale del 15% è elevata al 30%.
3. per quanto riguarda il limite percentuale di utilizzo per sommatoria di contratti a tempo determinato e di somministrati a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL (28%) e dell'art. 31 co 2 del D.Lgs. 81/2015, la percentuale è elevata al 45%.

4. Il presente accordo ha validità sino al 30/06/2021. Alla scadenza il presente accordo decadrà automaticamente.

Letto confermato e sottoscritto

per la Società



per la RSU

Mat. Celi
Stroz Mica
Teresa Sambrelli
per le OO. SS.



